

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

ESTRATTO

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di pesca, alla l.r. 87/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: “al successivo articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 9 e 9 bis”;
- b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Licenza di pesca professionale)

1. La pesca professionale di tipo A può essere esercitata da imprenditori ittici e da giovani imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma

dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza rilasciata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 9-ter e che abbiano provveduto al versamento della tassa regionale annuale. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dalla data di rilascio della licenza.

2. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, è istituito, presso la Regione, l'elenco dei pescatori professionali suddiviso in sezioni territoriali.”;

c) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

“Art. 9 bis

(Licenza di pesca sportiva o dilettantistica)

1. La licenza di pesca sportiva di tipo B consente l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica ed è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, concernente la misura delle tasse sulle concessioni regionali, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza non è richiesta per l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai diciotto anni o superiore ai sessantacinque e ai cittadini diversamente abili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica deve essere in possesso di apposito tesserino segna catture, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 9 ter.

Art. 9 ter

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta un regolamento per la disciplina:

- a) delle modalità di rilascio della licenza di pesca professionale;
 - b) delle caratteristiche e delle modalità di rilascio del tesserino segna catture per la licenza di pesca sportiva o ricreativa;
 - c) dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività professionali o sportive;
 - d) delle modalità di costituzione e tenuta dell'elenco di cui all'articolo 9, comma 2.”;
- d) l'articolo 10 è abrogato;
- e) all'articolo 14:
- 1) i commi 15 e 17 sono abrogati;
 - 2) al comma 16 le parole da: “ed a stordire” fino a: “animali acquatici” sono soppresse;
 - 3) al comma 18 le parole: “al precedente sedicesimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 14 bis, comma 1, lettera b)”;
 - 4) al comma 23 le parole da: “È vietato” fino a: “art. 11” sono soppresse;
- f) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

*“Art. 14 bis
(Divieti per contrastare il bracconaggio ittico)”*

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modifiche, nelle acque interne, come definite all'articolo 7, è vietato:
- a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente;
 - b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 19, o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
 - c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
 - d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti ed in particolare dell'articolo 11;
 - e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
 - f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti ed in particolare dall'articolo 11.
2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della l. 154/2016, sono, altresì, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1.
3. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 40, commi 4, 6 e 7 della l. 154/2016.”;
- g) dopo il comma 3 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente:
- “3 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 138, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata ittica volontaria, non sono preclusi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per reati puniti con la sola pena pecuniaria, ovvero qualora al soggetto interessato sia stata concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.”;
- h) all'articolo 43:
- 1) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
 - “3 bis. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 40, comma 5, della l. 154/2016, come riportate nella tabella allegata e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.
 - 3 ter. Ai sensi dell'articolo 40, commi 6 e 7, della l. 154/2016, relativamente alle violazioni dei divieti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f):
 - a) gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 42 procedono all'immediata confisca del prodotto pescato ai sensi del comma 5 e degli strumenti e attrezzi utilizzati nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi

di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini;

b) qualora le violazioni siano reiterate e il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca, le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui al comma 8.

3 quater. Ai sensi dell'articolo 40, comma 8, della l. 154/2016, per le violazioni di cui all'articolo 14 bis, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del medesimo articolo, per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.”;

2) al comma 8 le parole “, fatta esclusione dell'infrazione di cui ai punti 15 e 16 dell'allegata tabella,” sono soppresse;

3) la tabella allegata è sostituita dalla seguente:

“TABELLA

| Numero | Infrazione | Sanzione da euro a euro |
|--------|--|-------------------------|
| 1 | Pesca senza licenza o con licenza scaduta (art. 8, c. 4; 9, c. 7) | 60-600 |
| 2 | Pesca con un numero di attrezzi superiore, con attrezzi non bollati ove previsto (art. 11, c. 4) | 100-600 |
| 3 | Pesca subacquea, con le mani e pesca a strappo (art. 11, c. 7) | 150-900 |
| 4 | Pesca con l'uso del guadino (art. 11, c. 10) | 100-600 |
| 5 | Uso di esche naturali ed artificiali ove vietato (art. 11, c. 11) | 50-300 |
| 6 | Pasturazione, uso di larva di mosca carnarie o bigattino e di esche similari, uso di sangue (art. 11, commi 12 e 14) | 50-300 |
| 7 | Abbandono di esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze (art. 11, c. 13) | 50-300 |
| 8 | Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista (art. 12, c. 1) | 150-900 |
| 9 | Commercio delle uova in epoca di divieto (art. 12, c. 5) | 30-200 |
| 10 | Commercio e trasporto dei prodotti della pesca nei periodi di divieto (art. 13, c. 9) | 150-900 |
| 11 | Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura (art. 14, commi 1, 4-7) | 100-600 |

| | | |
|----|---|------------------------------|
| 12 | Accesso agli argini attraverso campi in attualità di coltura (art. 14, c. 10) | 30-200 |
| 13 | Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande (art. 14, c. 12) | 50-300 |
| 14 | Esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motore (art. 14, c. 13) | 150-900 |
| 15 | Gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse (art. 14, c. 16) | 100-600 |
| 16 | Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche (art. 14, c. 18) | 200-1.200 |
| 17 | Collocare reti o altri apparecchi di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo (art. 14, c. 20) | 300-1.500 |
| 18 | Pesca in epoca di asciutta (art. 14, c. 23) | 50-300 |
| 19 | Collocare reti o altri attrezzi a distanze inferiori a mt. 40 da scale di monta ecc. (art. 14, c. 24) | 50-300 |
| 20 | Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente (art. 14 bis, c. 1, lett. a) | Vedi articolo 14bis, comma 3 |
| 21 | Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque (art. 14 bis, c. 1, lett. b) | Vedi articolo 14bis, comma 3 |
| 22 | Catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici (art. 14 bis, c. 1, lett. c) | Vedi articolo 14bis, comma 3 |
| 23 | Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (art. 11; 14 bis, c. 1, lett. d) | 1.000-6.000 |
| 24 | Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza (art. 14 bis, c. 1, lett. e) | 1.000-6.000 |
| 25 | Utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (art. 11; 14 bis, c. 1, lett. f) | 1.000-6.000 |
| 26 | Raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma (art. 14 bis, c. 2) | Vedi articolo 14bis, comma 3 |
| 27 | Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 15, c. 1) | 500-3.000 |
| 28 | Inosservanza dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 15 | 150-900 |
| 29 | Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione (art. 16, 17) | 150-900 |
| 30 | Operazioni di ripopolamento non autorizzate dall'amministrazione competente (art. 19, commi 2-4) | 250-1.500 |
| 31 | Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali (art. 19, c. 5) | 500-3.000 |
| 32 | Mancata esibizione della licenza di pesca e resistenza ad agenti in servizio di vigilanza (art. 43, c. 6) | 150-900 |

| | | |
|----|--|---------|
| 33 | Pesca in acque di proprietà privata o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza il permesso del proprietario, possessore o concessionario | 100-600 |
| 34 | Violazione di ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella | 30-200 |